Copia

COMUNE DI POMPEIANA

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31
del 28/12/2020

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100.

L'anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RESTUCCIA PASQUALE - Presidente	Sì
2. CONIO EZIO GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. MEROGNO IVANO - Consigliere	Sì
4. SARNICO GABRIELLA - Consigliere	Sì
5. SCANDINARO ANTONIO - Assessore	Giust.
6. TACCHI ENRICO - Consigliere	Sì
7. PANIZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
8. GIRAUDO MANUELA ELISABETTA - Consigliere	Sì
9.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.Citino Zucco Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RESTUCCIA PASQUALE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.127 del R.D. 4 febbraio 1915 n.148.

Premesso che la normativa in vigore volge nella direzione di limitare (art. 3 commi 27 e ss. L. n. 244/2007) la possibilità per gli enti locali di mantenere o costituire società di capitali.

Considerato che sia in presenza di una produzione legislativa soggetta a continue modificazioni che ha generato concrete difficoltà interpretative, determinante il maturare di una condizione di incertezza, il che produce effetti assai negativi sulla concreta applicazione delle volontà dettate dal legislatore.

Richiamata brevemente, in funzione degli obblighi ricognitivi, oggetto del presente provvedimento la seguente normativa:

Art. 3 comma 27 e segg. della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

omissis

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

omissis

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 1 comma 609 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Finanziaria 2015)

609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il

termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;

omissis

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi i cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione

interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

omissis

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/09/2017, esecutiva, con la quale si provvedeva alla revisione delle partecipazioni societarie – Revisione straordinaria D.Lgs.175/2016;

Dato atto che come indicato nella relazione tecnica a seguito di ricognizione, risulta che l'unica società partecipata direttamente dal Comune di Pompeiana risulta essere la SE.COM. Spa – partecipata al 4,09% - capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato anno 2016 euro 484,00 – n. 900 azioni/v.n. euro 19.800,00;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dato atto dei pareri favorevoli tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e 147Bis del D Llgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di dare atto che l'unica società partecipata direttamente dal Comune di Pompeiana risulta essere la SE.COM. Spa – partecipata al 4,09% - capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato anno 2019 euro 484,00 – n. 900 azioni/v.n. euro 19.800,00;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione unanime e favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 31
DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 28/12/2020

SERVIZIO PROPONENTE: *
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO in ordine alla regolarità tecnica (1° comma - art.49 D.Lgs. 18.8.2000, n.267).
Si esprime parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità CONTABILE (1° comma - art.49 D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e art. 4 c.2 lett. a) del Regolamento comunale sui controlli interni di cui a L. 7.12.2012, n. 213)
Si esprime parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag.Fulvio Arnaldi

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE alla REGOLARITA' TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA (art. 4 c.1 lett. c) del Regolamento comunale sui controlli interni di cui a L. 7.12.2012, n. 213)
Si esprime parere
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr.Dr.Citino Zucco Francesco

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Dr.RESTUCCIA PASQUALE

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Dr.Citino Zucco Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ____30-dic-2020_____ al ____14-gen-2021_____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pompeiana , lì _____30-dic-2020_____

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Dr.Citino Zucco Francesco

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **IN DATA …28/12/2020….**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla presente data di pubblicazione 30-dic-2020 (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Dr.Citino Zucco Francesco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Pompeiana , lì 30-dic-2020Il Segretario comunale

F.to : Dr. Dr.Citino Zucco Francesco